

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

Studio Duodo & Pivato
Via S. Parisio, 20 – 31100 Treviso
T. +39 0422.411361

CF/PIVA 03769090261
duodopivato@duodopivato.it
studioduodoassociati@legalmail.it
www.duodopivato.it

Dott. Filippo Duodo Fondatore

Gianluca Pivato Dottore Commercialista – **Andrea Duodo** Dottore Commercialista
Ivana Casonato Ragioniera – **Elisa Borsato** Dottore Commercialista – **Debora Gheno** Dottore Commercialista - **Alberto Dal Vecchio** Dottore Commercialista

Lorenzo Condotta Dottore
Simone Rozič Dottore

Treviso, 5 novembre 2025

1

AI SIGNORI CLIENTI

L O R O S E D I

CIRCOLARE 14/2025 (composta di n. 15 pagine)		
1	Dichiarazione IVA relativa al 2023 - Operazioni imponibili e soggette a <i>reverse charge</i> - Comunicazione delle anomalie - Ravvedimento	2
2	Concordato preventivo biennale - Benefici derivanti dall'adesione - Crediti IVA - Esonero dall'applicazione del visto di conformità entro il limite di 70.000 euro annui	2
3	Registratori telematici - Strumenti di pagamento elettronico - Obbligo di collegamento dal 2026 - Modalità	3
4	Tardiva registrazione del contratto di locazione - Sanzioni applicabili - Chiarimenti e aggiornamento del modello RLI <i>web</i>	4
5	Credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere - Adeguamento delle disposizioni attuative	6
6	IVA erroneamente addebitata in fattura - Riqualficazione dell'operazione - Diritto alla restituzione - Esclusione in un contesto di frode	6
7	Contrassegni sostitutivi delle marche da bollo - Nuove caratteristiche tecniche	7
NOVEMBRE 2025: PRINCIPALI ADEMPIMENTI		8

1	DICHIARAZIONE IVA RELATIVA AL 2023 - OPERAZIONI IMPONIBILI E SOGGETTE A REVERSE CHARGE - COMUNICAZIONE DELLE ANOMALIE - RAVVEDIMENTO
	<p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 9.10.2025 n. 369141 sono state definite le modalità con le quali sono messe a disposizione dei soggetti passivi IVA e della Guardia di Finanza le comunicazioni di potenziali anomalie basate dal confronto tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2023; • quelli trasmessi ai sensi degli artt. 1 e 2 del DLgs. 127/2015 (fatture elettroniche e corrispettivi telematici) e dell'art. 1 co. 209 - 214 della L. 244/2007 (fatture elettroniche verso la P.A.).
1.1	CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI
	<p>Le comunicazioni in esame contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il codice fiscale, la denominazione o il cognome e nome del contribuente; • il numero identificativo della comunicazione e il periodo d'imposta; • il codice atto; • il totale delle operazioni IVA trasmesse telematicamente aventi natura imponibile o soggette al regime dell'inversione contabile (ai sensi degli artt. 17 co. 5-6 e 74 co. 7-8 del DPR 633/72); • le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata, resi disponibili nel sito dell'Agenzia delle Entrate; • le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti; • le modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.
1.2	CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI DETTAGLIO
	<p>Il contribuente può infatti consultare la predetta comunicazione e le relative informazioni di dettaglio attraverso il proprio "Cassetto fiscale" e l'interfaccia <i>web</i> "Fatture e Corrispettivi", disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate.</p>
1.3	SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI
	<p>Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:</p> <ul style="list-style-type: none"> • richiedere informazioni; • ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia.
1.4	REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI COMMESSE
	<p>A fronte della comunicazione di anomalia, il contribuente potrà regolarizzare gli errori o le omissioni commessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative prevista dalla disciplina del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97), in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione.</p>
2	CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - BENEFICI DERIVANTI DALL'ADESIONE - CREDITI IVA - ESONERO DALL'APPLICAZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ ENTRO IL LIMITE DI 70.000 EURO ANNUI
	<p>In risposta a una FAQ del 15.10.2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB) possono beneficiare dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità per l'utilizzo in compensazione di</p>

	crediti IVA, per un importo non superiore a 70.000,00 euro annui, con un anno di anticipo rispetto ai soggetti che applicano il regime premiale ISA “ordinario”.
2.1	<p>REGIME PREMIALE PER IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE</p> <p>L'applicazione dei benefici di cui all'art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017 (regime premiale ISA) è stata estesa, per effetto di quanto previsto dall'art. 19 co. 3 del DLgs. 13/2024, ai contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale; i benefici in commento si applicano a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale del contribuente che ha accettato la proposta del fisco (FAQ 25.10.2024), a differenza di quanto avviene senza adesione al CPB e con applicazione ordinaria degli ISA.</p> <p>Tra i benefici accordati dal regime premiale ISA figura anche l'esonero dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per la compensazione o il rimborso di crediti IVA per un importo non superiore a 70.000,00 euro annui.</p>
2.2	<p>AMBITO DI APPLICAZIONE</p> <p>In caso di adesione al CPB il beneficio si applica sempre con riferimento al maggior importo di 70.000,00 euro ed è anticipato di un anno rispetto a quanto previsto per il regime premiale ISA ordinario, sia per quanto riguarda il credito IVA da dichiarazione annuale (FAQ 24.2.2025), sia per quelli infrannuali (FAQ 15.10.2025).</p> <p>Di conseguenza, i contribuenti che hanno aderito nel 2024 al concordato preventivo per gli anni 2024-2025 possono beneficiare dell'esonero dal visto di conformità per la compensazione o il rimborso dei crediti IVA, nel limite di 70.000,00 euro annui, relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al credito annuale maturato nell'anno 2024 (risultante dalla dichiarazione IVA 2025) e nell'anno 2025 (risultante dalla dichiarazione IVA 2026); • ai crediti trimestrali maturati nei primi tre trimestri del 2025 e nei primi tre trimestri del 2026, risultanti dai relativi modelli TR.
3	<p>REGISTRATORI TELEMATICI - STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICO - OBBLIGO DI COLLEGAMENTO DAL 2026 - MODALITÀ</p>
	Con il provv. 31.10.2025 n. 424470, l'Agenzia delle Entrate, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 co. 74 e 77 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), ha definito le modalità mediante le quali gli esercenti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi potranno adempiere l'obbligo di collegamento tra i registratori telematici e gli strumenti di pagamento elettronico.
3.1	<p>COLLEGAMENTO PER REGISTRATORI E SERVER RT</p> <p>L'obbligo di collegamento tra strumenti di rilevazione dei corrispettivi e strumenti di pagamento elettronico (es. POS) è stato previsto con decorrenza dall'1.1.2026 (art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015, come modificato dalla citata legge di bilancio).</p> <p>Il provvedimento in esame stabilisce che non sarà necessario un collegamento “fisico” tra gli strumenti, ma che questo potrà essere effettuato registrando la matricola del registratore telematico in abbinamento ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico utilizzati, mediante un servizio <i>web</i> che sarà reso disponibile nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il collegamento potrà essere effettuato direttamente dai soggetti obbligati oppure tramite un soggetto con delega al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi”.</p>
3.2	<p>COLLEGAMENTO PER LA PROCEDURA WEB</p> <p>Per chi trasmette i corrispettivi tramite la procedura <i>web</i> dell'Agenzia delle Entrate, il collegamento con gli strumenti di pagamento potrà avvenire all'interno della medesima procedura.</p>

3.3	TERMINI PER IL COLLEGAMENTO DEGLI STRUMENTI Nonostante l'obbligo di collegamento decorra dall'1.1.2026, l'Agenzia delle Entrate prevede un'attuazione graduale. In particolare: <ul style="list-style-type: none">• per gli strumenti di pagamento che sono già nella disponibilità dell'esercente e per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un contratto di convenzionamento, il collegamento agli strumenti di certificazione dei corrispettivi dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione del suddetto servizio <i>web</i> (tale data sarà comunicata con un apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate);• a regime, invece, quindi laddove il contratto di convenzionamento sia stipulato dopo il 31.1.2026, il collegamento dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo rispetto alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento ed entro la fine di tale mese (ad esempio, in caso di POS attivato il 1° febbraio, il collegamento dovrà essere effettuato a partire dal 6 aprile ed entro il 30 aprile). Variazione degli strumenti già registrati Le suddette regole previste a regime si applicano anche in caso di variazione degli strumenti già registrati.
3.4	MEMORIZZAZIONE DEI DATI DI PAGAMENTO L'art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015 prevede altresì che gli strumenti di rilevazione dei corrispettivi memorizzino in modo puntuale e trasmettano in modo aggregato i dati dei pagamenti elettronici. Con il provvedimento in esame viene precisato che: <ul style="list-style-type: none">• la memorizzazione dei dati di pagamento è effettuata al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione con lo strumento di certificazione dei corrispettivi, riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare;• i dati dei pagamenti elettronici memorizzati sono trasmessi giornalmente in forma aggregata in conformità alle specifiche tecniche previste per l'invio dei corrispettivi.
4	TARDIVA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE - SANZIONI APPLICABILI - CHIARIMENTI E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO RLI WEB
	Con la ris. 13.10.2025 n. 56, l'Agenzia delle Entrate si allinea all'orientamento della Corte di Cassazione e, superando la precedente circ. 1.6.2011 n. 26 (§ 9), afferma che in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, soggetto a imposta di registro, la sanzione prevista dall'art. 69 del DPR 131/86 <i>"deve essere commisurata all'imposta di registro calcolata, in caso di pagamento annuale dell'imposta, sull'ammontare del canone relativo alla prima annualità"</i> .
4.1	QUADRO NORMATIVO L'art. 69 del DPR 131/86, come da ultimo modificato dall'art. 20 co. 1 del DLgs. 81/2025, stabilisce che <i>"chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta [...] è punito con la sanzione amministrativa pari al 120% dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa del 45% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 150 euro"</i> .
4.2	LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI DI DURATA PLURIENNALE

	<p>L'applicazione di tale norma alle locazioni ha comportato il dubbio se, per "imposta dovuta", si dovesse intendere:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'imposta dovuta per la prima annualità del contratto (posto che l'art. 17 del DPR 131/86 ammette il versamento annuale);• oppure l'imposta dovuta per l'intera durata contrattuale, come previsto dall'art. 43 co. 1 lett. h) del DPR 131/86 (che definisce la base imponibile). <p>A favore del secondo orientamento si era schierata l'Amministrazione finanziaria nella citata circ. 26/2011, mentre la giurisprudenza di legittimità si era schierata a favore del versamento relativo alla prima annualità (si vedano, tra le tante, Cass. 18.1.2024 n. 1981, Cass. 29.1.2024 n. 2585 e Cass. 12.1.2022 n. 717).</p>
4.3	<p>SANZIONI DA PARAMETRARE SULLA PRIMA ANNUALITÀ</p> <p>Con la ris. 56/2025, modificando il proprio precedente orientamento, l'Agenzia delle Entrate si allinea alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e chiarisce che, in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, la sanzione prevista dall'art. 69 del DPR 131/86 va commisurata all'imposta di registro dovuta per la prima annualità se il contribuente sceglie tale modalità di pagamento.</p> <p>Per le annualità successive alla prima – specifica l'Agenzia – trova applicazione la sanzione per tardivo versamento di cui all'art. 13 del DLgs. 471/97 (pari al 25% per le violazioni commesse dall'1.9.2024).</p> <p>Inoltre, resta possibile per il contribuente accedere al ravvedimento operoso, in presenza dei relativi presupposti.</p> <p>Cedolare secca</p> <p>L'Agenzia delle Entrate precisa che, in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione con cedolare secca, resta dovuta solo l'imposta fissa prevista dall'art. 69 del DPR 131/86 nella misura di 250,00 euro (o 150,00 euro se la registrazione viene richiesta con un ritardo non superiore a 30 giorni).</p>
4.4	<p>AGGIORNAMENTO DEL MODELLO RLI WEB</p> <p>Facendo seguito ai chiarimenti della ris. 56/2025, in data 14.10.2025 è stato rilasciato anche un aggiornamento del modello RLI <i>web</i>, che permette la registrazione tardiva del contratto facendo riferimento al nuovo calcolo delle sanzioni e del relativo ravvedimento.</p>
4.5	<p>ESEMPIO</p> <p>Ad esempio, il contratto di locazione 4+4 stipulato il 31.5.2025 (da registrare entro il 30.6.2025) con canone di locazione annuo di 12.000,00 euro, se registrato il 29.10.2025 (con un ritardo quindi di 121 giorni) comporta (senza considerare, per semplicità, l'imposta di bollo):</p> <ul style="list-style-type: none">• la debenza di un'imposta di registro per la prima annualità pari a 240,00 euro (2% di 12.000,00 euro);• l'applicazione di una sanzione ordinaria di 288,00 euro (120% di 240,00 euro). <p>Per effetto del ravvedimento operoso, effettuato oltre 90 giorni ma entro un anno dalla commissione della violazione, la sanzione si riduce a un ottavo ed è quindi dovuta nella misura di 36,00 euro.</p> <p>Cedolare secca</p> <p>Se, con riferimento al medesimo contratto, fosse espressa l'opzione per la cedolare secca, la sanzione sarebbe dovuta nella misura fissa di 250,00 euro (registrazione con</p>

	<p>ritardo superiore a 30 giorni) che, per effetto del ravvedimento operoso entro un anno dalla commissione della violazione, si riduce a 31,25 euro (un ottavo).</p>
5	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE - ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE</p> <p>Con il DM 11.9.2025, pubblicato sul sito del Ministero del Turismo, sono state adeguate le disposizioni contenute nell'avviso pubblico 23.12.2021, relativamente al credito d'imposta per la riqualificazione e digitalizzazione delle imprese turistiche e alberghiere di cui all'art. 1 co. 1-17 del DL 6.11.2021 n. 152, alla luce delle modifiche introdotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal DL 27.12.2024 n. 202, in relazione al limite temporale di realizzazione degli interventi sulle cui spese è riconosciuto il credito d'imposta; • dal DL 27.1.2022 n. 4, in relazione alla cedibilità del suddetto credito d'imposta.
5.1	<p>ELIMINAZIONE DEL LIMITE TEMPORALE PER L'UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>L'art. 9 co. 1 dell'avviso pubblico del Ministero del Turismo del 23.12.2021 prevedeva che il credito d'imposta dovesse essere utilizzato <i>"a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, entro e non oltre il 31 dicembre 2025"</i>; pertanto, nell'ipotesi di non avvenuta compensazione o cessione del credito entro e non oltre il 31.12.2025, come precisato dall'Agenzia delle Entrate, la facoltà di beneficiare dell'agevolazione veniva meno, restando preclusa ogni possibilità di rimborso.</p> <p>Con il DM 11.9.2025 è stato eliminato dal citato art. 9 co. 1 dell'avviso il riferimento a <i>"entro e non oltre il 31 dicembre 2025"</i>, per cui tale vincolo temporale viene meno.</p>
5.2	<p>MODALITÀ DI CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'art. 1 del DL 152/2021 dal DL 4/2022, il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e altri intermediari finanziari oppure di imprese di assicurazione, ferma restando l'applicazione dell'art. 122-bis co. 4 del DL 34/2020 per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.</p> <p>Il DM 11.9.2025 ha recepito quanto già previsto dalla norma primaria sulle modalità di cessione del credito d'imposta anche nell'ambito dell'art. 9 co. 2 dell'avviso 23.12.2021.</p>
6	<p>IVA ERRONEAMENTE ADDEBITATA IN FATTURA - RIQUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE - DIRITTO ALLA RESTITUZIONE - ESCLUSIONE IN UN CONTESTO DI FRODE</p> <p>Con la ris. 3.10.2025 n. 50 (sostituita e ripubblicata il 7.10.2025), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la restituzione dell'IVA, ai sensi dell'art. 30-ter del DPR 633/72, non è ammessa qualora, <i>"in un contesto di frode"</i>, il rapporto contrattuale fra le parti venga riclassificato, a seguito dell'attività di controllo.</p>
6.1	<p>RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA NON DOVUTA</p> <p>L'art. 30-ter del DPR 633/72 prevede che laddove l'Amministrazione finanziaria accerti, in via definitiva, l'applicazione di un'IVA non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, la domanda di restituzione possa essere <i>"presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa"</i> (art. 30-ter co. 2).</p> <p>La restituzione dell'imposta è tuttavia esclusa nell'ipotesi in cui <i>"il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale"</i> (art. 30-ter co. 3).</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha confermato che la disposizione, nel rispetto della neutralità</p>

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

	dell'IVA, garantisce al cedente o al prestatore di vedersi rimborsata l'imposta inizialmente versata all'Erario (si veda la risposta a interpello 11.3.2024 n. 66). È necessario, tuttavia, che il suddetto cedente/prestatore abbia preliminarmente restituito l'imposta indebita al cessionario/committente, il quale, a sua volta, la deve versare all'Erario qualora avesse beneficiato della detrazione.
6.2	RIQUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE IN UN CONTESTO DI FRODE FISCALE Nella ris. 50/2025 viene esaminata l'ipotesi di riclassificazione di un rapporto contrattuale operata dall'Amministrazione finanziaria in sede di controllo. Si contesta alle parti il fatto che le prestazioni poste in essere non siano riconducibili ad un appalto di servizi, imponibile ai fini IVA, quanto piuttosto ad una somministrazione di lavoro. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la restituzione dell'imposta non è ammissibile se la riqualificazione che ha comportato l'impossibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA, collegata alle prestazioni afferenti al contratto "asseritamente ritenuto di appalto", è stata accertata "in un contesto di frode". Da quanto sopra si può tuttavia dedurre che il rimborso dovrebbe essere consentito nel caso in cui l'errata applicazione dell'IVA consegua a una non corretta qualificazione del rapporto contrattuale che non abbia intenti fraudolenti.
7	CONTRASSEGNI SOSTITUTIVI DELLE MARCHE DA BOLLO - NUOVE CARATTERISTICHE TECNICHE Con il provv. 20.10.2025 n. 390267, l'Agenzia delle Entrate ha approvato: <ul style="list-style-type: none">• le nuove caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno sostitutivo delle marche da bollo (indicate nell'allegato A);• le nuove caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico tra gli intermediari convenzionati (es. rivenditori di generi di monopolio) e l'Agenzia stessa (riportate nell'allegato B). Il provvedimento è motivato dall'esigenza di incrementare i presidi di sicurezza uniformandoli agli attuali standard dell'Agenzia delle Entrate, attraverso la definizione della nuova architettura <i>hardware e software</i> di base dei dispositivi di stampa dei contrassegni sostitutivi delle marche da bollo dotati di più elevati standard tecnologici e di sicurezza, che saranno resi disponibili, in modo incrementale, a tutti gli intermediari convenzionati per il rilascio dei citati contrassegni. Il provvedimento in esame sostituisce integralmente i precedenti provvedimenti del 5.5.2005 e del 12.1.2015 n. 2556.

7

Lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore delucidazione ed approfondimento.

Con i migliori saluti.

Studio Duodo & Pivato

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.11.2025	Trasmissione dati acquisti dall'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none">• i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;• in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di ottobre 2025 o ad operazioni effettuate nel mese di ottobre 2025. <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none">• le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;• gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - <i>7-octies</i> del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
17.11.2025	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, con applicazione dei previsti interessi:</p> <ul style="list-style-type: none">• la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025;• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025, il 30.7.2025 o il 31.7.2025;• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025 o l'1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato).
17.11.2025	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none">• le ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre 2025;• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ottobre 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e <i>25-bis</i> del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2025 non supera il limite di 100,00 euro.</p> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. <i>25-ter</i> del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2025 non è di almeno 500,00 euro.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
17.11.2025	Versamento rata saldo IVA 2024	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2024 (modello IVA 2025):</p> <ul style="list-style-type: none"> • la nona rata, se la prima rata è stata versata entro il 17.3.2025; • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025; • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025 o il 30.7.2025; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025.
17.11.2025	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di ottobre 2025; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
17.11.2025	Versamento IVA terzo trimestre 2025	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2025; • versare l'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi. <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2025, se non è stata versata perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.</p> <p>È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
17.11.2025	Versamento IVA terzo trimestre 2025	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "per natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2025; • versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi. <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2025, se non è stata versata perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro.</p>
17.11.2025	Contributi INPS artigiani e commercianti	<p>I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre luglio-settembre 2025.</p> <p>Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (www.inps.it).</p>
17.11.2025	Rata premi INAIL	<p>I datori di lavoro e i committenti devono versare la quarta e ultima rata dei premi INAIL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dovuti a saldo per il 2024 e in acconto per il 2025; • con applicazione dei previsti interessi.
18.11.2025	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025	<p>I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 20.8.2025 (per effetto della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • va effettuato entro il 31.10.2026; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali. <p>Se entro il 20.8.2025 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alla scadenza del 21.7.2025 per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%, per effetto della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025; • entro il 31.10.2026; • con la sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
25.11.2025	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di ottobre 2025, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>I soggetti che, nel mese di ottobre 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi al mese di ottobre 2025, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p>
30.11.2025	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di ottobre 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.</p>
1.12.2025	Rivalutazione partecipazioni quotate e non quotate	<p>Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono all'1.1.2025 partecipazioni non quotate oppure partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione,</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>al di fuori dell'ambito d'impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • facendo redigere e asseverare un'apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato, se si tratta di partecipazioni non quotate; • oppure, se si tratta di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, assumendo il loro valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024; • versando il totale dell'imposta sostitutiva dovuta, pari al 18% sia per le partecipazioni quotate che per quelle non quotate, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.
1.12.2025	Rata rivalutazione all'1.1.2024 delle partecipazioni o dei terreni	Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni (quotate o non quotate) o dei terreni, posseduti all'1.1.2024, con versamento rateale dell'imposta sostitutiva del 16%, devono versare la seconda delle tre rate annuali dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.12.2024.
1.12.2025	Assegnazione beni ai soci o trasformazione in società semplice	Le snc, sas, srl, spa e sapa, che, entro il 30.9.2025, hanno ceduto o assegnato ai soci beni immobili (non strumentali per destinazione) e/o beni mobili registrati (non strumentali all'attività propria dell'impresa), oppure si sono trasformate in società semplice, devono effettuare il versamento del rimanente 40% delle imposte sostitutive dovute.
1.12.2025	Versamento acconti imposte da modello REDDITI PF 2025	<p>Le persone fisiche devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2025, relativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'IRPEF; • alla cedolare secca sulle locazioni; • all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi" ex art. 27 del DL 98/2011; • all'imposta sostitutiva del 15% o 5% per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; • all'imposta sostitutiva del 15% dovuta sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni; • all'IVIE (se si possiedono immobili all'estero); • all'IVAFE (se si detengono attività finanziarie all'estero); • all'imposta sostitutiva sul valore delle crypto-attività; • all'addizionale IRPEF sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "pornotax").

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>Se il 2025 è il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale e l'acconto IRPEF è determinato con il metodo "storico", è prevista l'applicazione di una specifica maggiorazione.</p> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
1.12.2025	Versamento acconti contributi INPS da modello REDDITI PF 2025	<p>Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2025, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno 2024, eccedente il minimale di reddito stabilito per l'anno 2025, nei limiti del previsto massimale.</p> <p>Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2025, pari al 40%, calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l'anno 2024, nei limiti del previsto massimale.</p> <p>Il versamento dell'acconto riguarda anche i lavoratori autonomi dell'area del dilettantismo sportivo, iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, ferme restando le agevolazioni previste per tali soggetti.</p> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
1.12.2025	Versamento acconti imposte da modello REDDITI SP 2025	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'addizionale sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "pornotax"); • dell'IVIE, per le società semplici che possiedono immobili all'estero; • dell'IVAFE, per le società semplici che detengono attività finanziarie all'estero; • dell'imposta sostitutiva sul valore delle cryptoattività. <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
1.12.2025	Versamento acconti imposte da modelli REDDITI SC ed ENC 2025	<p>I soggetti IRES, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2025, relativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'IRES; • alla maggiorazione IRES prevista per le società "di comodo"; • all'addizionale IRES prevista nei confronti degli enti creditizi e finanziari;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> all'addizionale IRES sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "pornotax"); all'IVIE, per gli enti non commerciali che possiedono immobili all'estero; all'IVAFE, per gli enti non commerciali che detengono attività finanziarie all'estero; all'imposta sostitutiva sul valore delle crypto-attività. <p>Se il 2025 è il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale e l'acconto IRES è determinato con il metodo "storico", è prevista l'applicazione di una specifica maggiorazione.</p> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
1.12.2025	Versamento acconti IRAP	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l'anno 2025.</p> <p>Se il 2025 è il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale e l'acconto IRAP è determinato con il metodo "storico", è prevista l'applicazione di una specifica maggiorazione.</p> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
1.12.2025	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025	<p>I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era l'1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> va effettuato entro il 31.10.2026; comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali. <p>Se entro l'1.9.2025 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> con riferimento alla scadenza del 31.7.2025 per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%; entro il 31.10.2026; con la sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
1.12.2025	Trasmissione	I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
	dati liquidazioni periodiche IVA	<p>delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre luglio-settembre 2025; • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. <p>I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.</p>
1.12.2025	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre luglio-settembre 2025.</p> <p>L'ammontare dell'imposta dovuta, anche a seguito dell'integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".</p> <p>Entro il termine in esame occorre versare anche l'imposta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2025, qualora complessivamente di importo inferiore a 5.000,00 euro, se non già versata in precedenza.</p>
1.12.2025	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di novembre 2025 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di novembre 2025. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI".</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>